

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

Premesso che:

1. la concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal Decreto Commissariale n. 222 del 07.12.2010, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lett. C) della L. n. 231/2005 e dell'art. 16 bis del D.L. 1 Luglio 2009, n. 78, convertito con la L. n. 102/2009, sono disciplinate dalla specifica regolamentazione introdotta con la stessa Convenzione n. del, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici;
2. il soggetto percettore delle agevolazioni, sottoscrittore della richiamata convenzione (in seguito indicato per brevità **contraente**), con sede legale in, codice fiscale, partita IVA (se presente), ha presentato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Commissario ad acta per le attività ex Agensud (in seguito indicato per brevità **Commissario e/o beneficiario**), codice fiscale 97099470581, domanda finalizzata all'ottenimento di agevolazioni finanziarie previste dal richiamato D.C. n. 222/2010, per un progetto di promozione, valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità;
3. il Commissario, con Convenzione n. del, ha concesso in via provvisoria al contraente, per la realizzazione del progetto di cui sopra, un contributo complessivo di euro..... , pari al 90% dell'importo del progetto (euro) inclusivo di spese di coordinamento ed organizzazione, per le attività ammesse del progetto presentato, da rendere disponibile in due quote (oltre conguaglio a saldo), secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate in detta convenzione;
4. la prima e/o la seconda quota di contributo può essere erogata anche a titolo di anticipazione, su richiesta del soggetto percettore, previa presentazione, giusto quanto previsto dalla Convenzione citata, di **fidejussione**, da prestarsi da parte di istituto bancario, o assicurativo, ovvero da rilasciarsi dagli intermediari finanziari di cui al D.Lgs 385/1993, di seguito indicati per brevità come **fidejussore**.
5. La suddetta fidejussione dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo **pari alla somma da erogare incrementata del 10% oltre accessori maturandi** e di durata come di seguito specificata, a garanzia della restituzione della somma stessa da parte del Commissario ove si verifichi una delle condizioni che determinano la revoca, totale o parziale, del contributo, giusto quanto previsto dall'art.6 della Convenzione di finanziamento o nel caso in cui, dal provvedimento di concessione definitivo dovesse risultare un importo da restituire in quanto non dovuto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto fidejussore, con sede legale in,
 iscritto all'albo delle banche presso la Banca d'Italia (indicare gli estremi di iscrizione), ovvero
 all'albo delle Imprese assicurative presso l'ISVAP al n. ovvero nell'elenco speciale di cui
 all'art. 106 e 107 D.Lgs 385/1993,
 a mezzo dei sottoscritti signori:nato a il
 nato a il
 nella loro rispettiva qualità di

dichiara

di costituirsi, con il presente atto, fidejussore nell'interesse del contraente richiedente ed a favore del Commissario, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premesse, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (euro.....) corrispondente alla prima/seconda quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate nel presente documento, alle seguenti condizioni:

1. Il sottoscritto fidejussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Commissario quanto richiesto, nel limite dell'importo garantito con il presente atto, qualora il contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo richiesto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Commissario, con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni richiamate, tali da far risultare il contraente debitore, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.
2. Il fidejussore si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha efficacia per il periodo di trentasei mesi dalla sottoscrizione e sarà svincolabile dal beneficiario alla data in cui il Commissario verifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento, corrispondente all'importo della quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. L'efficacia della garanzia nei confronti del beneficiario prescinde in ogni caso dall'avvenuto incasso, da parte del fidejussore, del compenso a lui spettante, da parte del contraente, relativamente ai periodi di garanzia prestati.
4. Il sottoscritto fidejussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di novanta giorni dalla data di consegna al Commissario, sia intervenuta la liquidazione in anticipazione del contributo garantito.

li

Il fidejussore

Il contraente